

*Approvato con deliberazione C.C.n.76 del 28/12/2010  
modificato con deliberazione C.C.n.8 del 19/2/2015*

**REGOLAMENTO  
DISCIPLINANTE LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE NEL COMUNE  
DI BARBERINO VAL D'ELSA**

**Art.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di Frazione, organi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, ai sensi dell'art.59 dello Statuto comunale e dell'art. 8 comma 1 del 267/2000”.

**Art.2 – Partecipazione e Cittadinanza attiva.**

1. Il Consiglio di Frazione è un organo di partecipazione territoriale volto a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio; autonomo e pluralista, opera nel campo della cittadinanza attiva, della socialità, della solidarietà, dei diritti, delle pari opportunità, dell'educazione, della formazione, per la promozione umana e civile. Svolge le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale-educativo e sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti. E' uno spazio di partecipazione responsabile ed attiva dei cittadini.

**Art.3 – Delimitazione territoriale dei Consigli di Frazione.**

1. Le frazioni, che corrispondono salvo diversa indicazione alla delimitazione delle sezioni elettorali, sono così individuate:
  - Marcialla (sezione 3)
  - Vico (sezione 4)
  - Linari (vedi deliberazione C.C.n.13/2012)
  - S.Appiano (vedi deliberazione C.C.n.13/2012)
  - Monsanto (sezione 6)
  - Tignano (sezione 7).
2. Il Consiglio Comunale si riserva di istituire ulteriori consigli di frazione a seguito di eventuali istanze della popolazione.

**Art.4 – Organismi di rappresentanza.**

1. Sono organi del Consiglio di Frazione l'Assemblea di Frazione e il Presidente.

**Art.5 – Assemblea di Frazione.**

1. L'Assemblea ha il compito di eleggere il Consiglio di Frazione.

**Art.6 – Designazione dei membri del Consiglio di Frazione**

1. Le votazioni per le designazioni si tengono di norma entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
2. A tal fine il Sindaco, mediante pubblici avvisi da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della giornata stabilita per le votazioni, nonché mediante comunicazione scritta ai capifamiglia

residenti nel territorio della frazione, definisce la data delle votazioni e contestualmente invita tutti i cittadini alla presentazione di candidature.

3. Fino a 5 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle Assemblee di presentazione dei candidati, chiunque può presentare al Sindaco, per iscritto, candidature per la carica di componente del Consiglio di frazione.
4. La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato con firma leggibile e corredata da apposita copia di documento di riconoscimento.
5. Sono eleggibili a consiglieri dei Consigli di Frazione i cittadini italiani, gli stranieri, e gli apolidi residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto i 18 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'assemblea.
6. Sono ineleggibili gli amministratori, eletti e nominati in primo e secondo grado, di qualunque ente o amministrazione pubblica o di società a partecipazione pubblica, nonché i dipendenti comunali e i presidenti di associazioni presenti e operanti sul territorio. I consiglieri in carica che incorrano nelle predette cause di ineleggibilità decadono dalla stessa carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
7. Il candidato può allegare alla propria candidatura una breve dichiarazione di intenti, in cui spiega pubblicamente i motivi per i quali intende candidarsi, in modo da favorire la conoscenza da parte della cittadinanza. Le lettere d'intento saranno pubblicate nel sito del Comune e/o affisse nella località o frazione prima e durante la consultazione.
8. Prima delle votazioni, il Sindaco redige una lista unica delle candidature ordinate secondo una sequenza alfabetica.

#### **Art.7 – Elezione del Consiglio di Frazione**

1. L'Assemblea presieduta dal Sindaco o suo delegato stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Frazione che, di norma, devono essere compresi fra un minimo di tre e un massimo di cinque componenti.
2. Dopo la presentazione dei candidati, si procede alla designazione: tutti gli aventi diritto al voto nella singola frazione indicano, a mezzo di scheda segreta, un nominativo fra i cittadini residenti nella frazione ed inseriti nella lista unica.
3. Tre scrutatori, scelti dal Sindaco tra i membri dell'assemblea, vigilano sulla regolarità e imparzialità delle votazioni, con l'ausilio del personale comunale.
4. In seguito allo spoglio delle schede verrà costituito il Consiglio di Frazione.
5. Per rendere valida la designazione dei componenti, è necessario che ci sia la partecipazione in assemblea di un numero di residenti pari, o superiore, al 5% (approssimato all'unità superiore per eccesso) degli aventi diritto al voto per l'elezione ai sensi dell'art.8 del presente regolamento, con un minimo assoluto di 20 aventi diritto; in difetto il Consiglio di Frazione non verrà istituito, facendo obbligo al Sindaco di indire nuovamente la procedura entro i 6 mesi successivi.

6. Sarà cura del Sindaco nominare gli eletti nel Consiglio di Frazione, rendendo pubblico il verbale in cui appaiono i risultati elettorali.

#### **Art.8 – Requisiti per la partecipazione al voto in assemblea.**

1. Possono partecipare al voto in assemblea:
  - a) i cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'assemblea di cui al precedente art. 6;
  - b) i residenti stranieri, che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'assemblea di cui al precedente art. 6 e che siano residenti da almeno dodici mesi.

#### **Art. 9 - Il Consiglio di Frazione.**

1. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e con diritto di parola, le persone che siano state invitate dal Consiglio di Frazione. Esso ha il compito di:
  - a) eleggere fra i suoi membri il Presidente;
  - b) definire ed approvare il programma annuale;
  - c) discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario;
  - d) attuare il programma, stabilendo le misure atte a raggiungere gli obiettivi indicati.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, vengono rese note alla popolazione tramite avviso pubblico.
3. Il Consiglio può adottare un regolamento interno dove potranno essere elencate le modalità di convocazione, le modalità delle votazioni, della pubblicità delle delibere adottate.
4. Nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vicepresidente.
5. Ogni riunione verrà verbalizzata nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Frazione; a tale scopo può essere nominato un Consigliere che svolgerà i compiti di Segretario.
6. La durata in carica del Consiglio di Frazione è pari a quella del Consiglio Comunale e rimane in carica fino all'insediamento del successivo Consiglio di Frazione.

#### **Art.10 – Il Presidente del Consiglio di Frazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Frazione svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca disponendo gli ordini del giorno, ed assicura il regolare funzionamento del Consiglio stesso;
  - b) esercita funzioni di rappresentanza e di collegamento esterni per il Consiglio di Frazione;
  - c) rappresenta Il Consiglio di Frazione nei confronti del governo locale e di altre istituzioni o associazioni;
  - d) fa parte di diritto del Comitato di coordinamento territoriale dei Consigli di Frazione di Barberino Val d'Elsa;
  - e) rappresenta il Consiglio di Frazione in giudizio e verso terzi;
  - f) può operare l'apertura dei conti correnti bancari e postali su deliberazione del Consiglio di Frazione.

#### **Art.11 – Funzioni e competenze del Consiglio di Frazione**

1. Il Consiglio di Frazione promuove ed organizza l'impegno volontario dei cittadini, attraverso la valorizzazione dei singoli nell'esperienza collettiva.

2. Sono campi prioritari di intervento del Consiglio di Frazione:
  - a) La valorizzazione e lo sviluppo della frazione anche tramite manifestazioni di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo;
  - b) favorire in ogni modo il confronto positivo e costruttivo con l'Amministrazione Comunale;
  - c) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico ed ambientale;
  - d) il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
  - e) l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un'informazione corretta ed efficace, in modo particolare su tutto ciò che riguarda il territorio di competenza;
  - f) l'azione per rinnovare la pubblica amministrazione in una prospettiva di decentramento, di valorizzazione dell'autonomia che favorisca il controllo democratico e la partecipazione dei cittadini alle scelte del governo locale.
  
3. Il Consiglio di Frazione esprime pareri, di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale. Il parere del Consiglio di Frazione è espresso sui seguenti argomenti:
  - a) modifiche del territorio della Frazione e del presente regolamento
  - b) sui piani pluriennali di investimento che riguardano la Frazione
  - c) sulla organizzazione dei servizi comunali interessanti la Frazione
  - d) sui piani particolareggiati e attuativi riguardanti la Frazione
  - e) sulle varianti al Piano regolatore Generale che interessano la Frazione
  
4. Il Consiglio di frazione è tenuto ad esprimere il parere su richiesta del Sindaco, entro 15 giorni dall'invio della richiesta, in caso di mancata risposta il Consiglio Comunale può comunque deliberare.
  
5. Almeno una volta l'anno deve essere convocata una seduta aperta del Consiglio di Frazione, il quale illustra l'attività svolta e raccoglie eventuali proposte.

#### **Art.12 – Comitato di coordinamento territoriale dei Consigli di Frazione**

1. E' istituito, al fine di concertare le reciproche iniziative, il Comitato di coordinamento dei Consigli di frazione, composto dai Presidenti dei Consigli di Frazione, e dal Sindaco, o suo delegato, che lo presiede.
2. Per il coordinamento di iniziative comuni, i Consigli di frazione possono altresì riunirsi in seduta congiunta con i Consigli dei Comuni confinanti.
3. Si riunisce di norma almeno due volte l'anno, e viene convocata in occasione della presentazione del bilancio di previsione e dell'approvazione di quello consuntivo del comune.
4. Il comitato di coordinamento dei Consigli di Frazione può essere convocato con almeno 5 giorni di preavviso, anche su diretta iniziativa del Sindaco o per richiesta della metà più uno dei presidenti dei consigli di frazione.

#### **RISORSE,INFORMAZIONE,PETIZIONI**

##### **Art.13 –Risorse del Consiglio di Frazione**

1. L'amministrazione comunale eroga un contributo annuale per le necessità di funzionamento dei consigli di Frazione.

**2. Le attività e le iniziative che ciascun Consiglio di Frazione prevede di realizzare nell'anno successivo, dovranno essere programmate e comunicate all'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.**

3. Al termine di ogni esercizio e comunque entro il mese di gennaio di quello successivo, a cura del Presidente di ciascun Consiglio viene trasmessa all'Amministrazione Comunale una relazione sulle iniziative svolte con l'indicazione delle spese sostenute, **corredata dalle fatture, ricevute fiscali, o altra documentazione valida relativa ad ogni iniziativa, comprovanti l'avvenuta spesa**. Qualora l'importo della spesa sia inferiore a € 10000 il Consiglio di Frazione potrà acquisire il solo scontrino fiscale, che dovrà essere allegato al rendiconto e corredato da apposita dichiarazione del Presidente che specifichi la tipologia della spesa sostenuta.

Tale relazione viene approvata dal Consiglio di Frazione con apposito verbale e successivamente consegnata al Protocollo dell'Ente e resa pubblica nella frazione tramite i canali informativi dell'Ente.

4. L'erogazione del contributo annuale assegnato al Consiglio di Frazione avverrà dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente e del Peg – Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente – relativi all'esercizio di competenza e, comunque, dopo che il suddetto CF avrà presentato all'Amministrazione il rendiconto relativo alla gestione delle risorse dell'anno precedente ed avrà prodotto la programmazione di attività per l'anno in corso.

#### **Art.13 bis - Criteri e modalità di utilizzo del contributo**

I contributi assegnati devono essere utilizzati dai consigli di Frazione per il loro funzionamento e per la realizzazione di attività e/o iniziative di interesse pubblico rivolte alla cittadinanza. La tipologia di spese, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le quali è ammessa la contribuzione, è la seguente:

- a. spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale assegnato in gestione;
- b. acquisto beni di consumo per il miglioramento del decoro della frazione;
- c. spese tipografiche relative alla pubblicizzazione di eventi organizzati dal consiglio di Frazione e spese postali;
- d. altre iniziative a carattere sociale, culturale, solidale, ricreativo, a favore della partecipazione e della popolazione, decise dal Consiglio di Frazione;
- e. realizzazione e/o compartecipazione a progetti con associazioni e comitati.

I contributi assegnati, comunque non potranno essere utilizzati per:

- spese di rappresentanza del Consiglio di Frazione, rimborso spese di viaggio ai componenti del C.F., realizzazione di interventi assimilabili ad oo.pp.

Le fatture per le spese effettuate secondo quanto previsto dal presente regolamento dovranno essere intestate al Presidente del Consiglio di Frazione.

I contributi assegnati relativamente ad un determinato anno dovranno essere utilizzati nell'anno di riferimento. Le eventuali economie dell'anno precedente che devono risultare dal rendiconto annuale, saranno riversate al Comune contestualmente alla riscossione del contributo relativo all'anno in corso. In tal caso il rendiconto deve essere accompagnato da una dichiarazione del Presidente dl Consiglio di Frazione che specifichi i motivi del differimento.

A seguito di specifica e motivata richiesta, la giunta può deliberare la riassegnazione al consiglio di frazione delle economie realizzate.

#### **Art.14- Diritto di informazione**

1. I consigli di Frazione hanno diritto di ottenere in forma gratuita dagli uffici del Comune notizie, informazioni e copie degli atti riguardanti la Frazione o necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
2. Le richieste sono avanzate al Sindaco a cura del Presidente del Consiglio di Frazione.
3. L'esito delle richieste, integrato da eventuali osservazioni o dai motivi di eventuali ritardi nell'inoltro della risposta, viene comunicato dal Sindaco, sentiti gli uffici settorialmente competenti, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art.15 -Petizioni**

1. Gli elettori della Frazione possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio di Frazione, per quanto riguarda gli affari di propria competenza.
2. Le petizioni e le proposte debbono essere integrate da idonee motivazioni ed illustrazione, nonché sottoscritte da non meno di venti elettori della Frazione.
3. Le firme relative, apposte in calce al testo della petizione o della proposta, dovranno essere accompagnate dall'indirizzo dei sottoscrittori.
4. Le petizioni o le proposte devono essere presentate al Presidente e per conoscenza al Sindaco.
5. Entro sessanta giorni dalla data del deposito il Consiglio di Frazione esprime le proprie determinazioni in ordine alle stesse.

#### **Art.16 - Disposizioni transitorie**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà aver luogo l'elezione dei Consigli di Frazione secondo le modalità previste dagli artt.6 e 7 del Regolamento.